

UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA
MASTER IN “DIRITTO PRIVATO EUROPEO E DELLA
COOPERAZIONE”

ELABORATO FINALE

**LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
C-251/12 DEL 19 SETTEMBRE 2013:
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE,
PROCEDURE D’INSOLVENZA FRA STATI MEMBRI
DELL’UNIONE EUROPEA**

Direttore:

Prof. Guido Alpa

Relatore:

Prof. Patrizia Venturini

Masterista:

Dott.ssa Adriana Trapa

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

INDICE

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-251/12 DEL 19 SETTEMBRE 2013.....	5
COMMENTO ALLA SENTENZA <i>di Adriana Trapa</i>	15
<i>Bibliografia</i>	21

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
C-251/12 DEL 19 SETTEMBRE 2013

Nella causa C-251/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal de
commerce de Bruxelles (Belgio), con decisione del 14 maggio
2012, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2012, nel
procedimento

Christian Van Buggenhout e Ilse Van de Mierop, in qualità di
curatori fallimentari di Grontimmo SA,

contro

Banque Internationale à Luxembourg SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E.
Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14
marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

- per C. Van Buggenhout e I. Van de Mierop, in qualità di curatori
fallimentari di Grontimmo SA, da loro stessi, nonché da C.
Dumont de Chassart, avocat;
- per Banque Internationale à Luxembourg SA, da V. Horsmans,
avocat;
- per il governo belga, da M. Grégoire, M. Jacobs, L. Van den
Broeck e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di
agenti;
- per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère-
Manokha, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Duarte
Afonso, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di
agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 8 maggio 2013, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vedi opposti gli avvocati Van Buggenhout e Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA (in prosieguo: «Grontimmo»), a Banque Internationale à Luxembourg SA (in prosieguo: «BIL»), in merito ad un ricorso proposto contro quest'ultima affinché rimborsi alla massa amministrata da detti curatori il pagamento che ha effettuato a favore di un creditore di Grontimmo.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 I considerando 4, 23 e 30 del regolamento n. 1346/2000 sono del seguente tenore:

«(4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(...)

(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d'applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus) (...)

(...)

(30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a

favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento».

4 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dispone: «Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5 A termini dell'articolo 4, paragrafo 1:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (...)».

6 L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita:

«Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri (...)».

7 L'articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 prevede quanto segue:

«1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura».

Il diritto belga

8 In diritto belga il fallimento è disciplinato dalla legge fallimentare dell'8 agosto 1997.

9 L'articolo 14 di tale legge dispone che ogni sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente ed immediatamente esecutiva a decorrere dalla sua pronuncia, dato che tale sentenza diviene

efficace alle ore 0.00 del giorno in cui è pronunciata e produce ogni effetto a decorrere da tale data.

10 L'articolo 16 di detta legge precisa che «il fallito, a decorrere dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, è privato di diritto del potere di amministrare tutti i suoi beni, anche quelli che possano eventualmente spettargli finché si trova in stato di fallimento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 Grontimmo è una società di promozione immobiliare con sede ad Anversa (Belgio). L'11 maggio 2006 veniva avviata nei suoi confronti una procedura di insolvenza dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles.

12 Rispettivamente il 22 e il 24 maggio 2006, due società debtrici di Grontimmo emettevano due assegni a beneficio di quest'ultima, per un importo totale di EUR 1 400 000.

13 Il 29 maggio 2006 l'assemblea generale annuale di Grontimmo accettava le dimissioni degli amministratori, nominando nuovi amministratori, tutti domiciliati in Africa del Sud, con effetto a partire da tale data. Lo stesso giorno Grontimmo acquisiva un'opzione di acquisto del valore di EUR 1 400 000, emessa da Kostner Development Inc. (in prosieguo: la «Kostner»), società costituita il 29 marzo 2006 e con sede a Panama.

14 Il 31 maggio e il 22 giugno 2006, Grontimmo apriva due conti presso Dexia Banque Internationale à Luxembourg, divenuta BIL. I due assegni dell'importo totale di EUR 1 400 000 venivano inizialmente versati sul primo conto e l'importo veniva poi trasferito sul secondo conto.

15 Il 2 giugno 2006 i nuovi amministratori di Grontimmo davano alla Dexia Banque Internationale à Luxembourg l'ordine scritto di emettere un assegno bancario dell'importo di EUR 1 400 000 a favore di Kostner.

16 Grontimmo veniva dichiarata fallita il 4 luglio 2006 con una sentenza del Tribunal de commerce de Bruxelles, con cui si disponeva che tale società fosse spossessata di tutti i suoi beni, ipso iure e dalla prima ora di tale giorno. Tale sentenza veniva pubblicata il 14 luglio 2006 sul *Moniteur Belge*, ma non era

oggetto di una pubblicazione sul *Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg*.

17 Il 5 luglio 2006, in esecuzione dell'ordine in data 2 giugno 2006, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, in pagamento dell'opzione di acquisto consentita da Kostner, emetteva e disponeva il pagamento di un assegno dell'importo di EUR 1 400 000 a favore di tale società.

18 Il 21 settembre 2006 i curatori fallimentari di Grontimmo intimavano a Dexia Banque Internationale à Luxembourg la restituzione immediata di tale importo, affermando che tale pagamento era stato effettuato in violazione dello spossessamento dei beni del fallito ed era quindi inopponibile alla massa dei creditori in quanto effettuato dopo l'apertura del fallimento. Dexia Banque Internationale à Luxembourg rifiutava di restituire tale importo, con la motivazione che ignorava la procedura di insolvenza e poteva avvalersi dell'articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.

19 Poiché tutti i tentativi di recupero amichevole si rivelavano inutili, i curatori del fallimento di Grontimmo avviavano la procedura di cui alla causa principale dinanzi al giudice del rinvio con un atto di citazione recante la data del 2 agosto 2010.

20 Il giudice del rinvio si interroga se sia consentito a BIL di avvalersi dell'articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, in particolare in considerazione del fatto che nel caso di specie i curatori fallimentari di Grontimmo non avevano disposto la pubblicazione in Lussemburgo del contenuto essenziale della decisione di avvio della procedura di insolvenza contro tale società e che non si può legittimamente pretendere che un organismo bancario di uno Stato membro verifichi quotidianamente se i clienti di altri Stati membri siano oggetto di una procedura di insolvenza.

21 Alla luce di quanto sopra, il Tribunal de commerce de Bruxelles decideva di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Quale sia l'interpretazione da attribuire alla locuzione "obbligazione a favore del debitore", contenuta nell'articolo 24 del

[regolamento (CE) n. 1346/2000]; se tale locuzione debba essere interpretata come comprensiva di un pagamento effettuato a favore di un creditore del debitore fallito, su richiesta di quest'ultimo, qualora la parte che ha adempiuto tale obbligazione di pagamento per conto e a favore del debitore fallito lo abbia fatto ignorando l'esistenza di una procedura di insolvenza, aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che può rientrare nell'ambito di applicazione di tale disposizione un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest'ultimo.

23 In via preliminare, occorre rilevare che, anche se il regolamento n. 1346/2000 contiene, tra l'altro, regole di conflitto dirette a determinare la competenza internazionale e la legge applicabile (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary, C-527/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), l'articolo 24 di detto regolamento non rientra tra tali regole di conflitto, ma rappresenta una disposizione di diritto sostanziale che si applica in ogni Stato membro indipendentemente dalla lex concursus. La questione posta è esclusivamente volta a stabilire se un pagamento come quello effettuato da Dexia Banque Internationale à Luxembourg, a favore di Kostner su richiesta di Grontimmo, rientri nel paragrafo 1 di tale disposizione, secondo cui colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

24 Per rispondere a tale questione occorre, come hanno fatto osservare tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni, stabilire se la nozione di adempimento di un'obbligazione «a favore del» debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza comprenda esclusivamente pagamenti o altre prestazioni al

debitore fallito o anche pagamenti o altre prestazioni ad un creditore di quest'ultimo.

25 Gli avvocati Van Buggenhout e Van de Mierop, il governo francese e la Commissione europea ritengono che tale nozione non comprenda un pagamento ad un creditore del debitore fallito. BIL e i governi belga, tedesco e portoghese sostengono al contrario che tale situazione è compresa in tale nozione.

26 Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera e dello scopo della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

27 Tuttavia, la necessità dell'interpretazione uniforme dei regolamenti dell'Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente e esige al contrario che venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Eschig, C-199/08, Racc. pag. I-8295, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

28 Per quanto riguarda, da un lato, la formulazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre rilevare che, seguendo il significato usuale dei termini «a favore del», l'adempimento di un'obbligazione a favore di una persona assoggettata ad una procedura di insolvenza non comprende, a priori, la situazione in cui un'obbligazione viene adempiuta su richiesta di tale persona a favore di uno dei suoi creditori. Infatti, nella loro accezione corrente tali termini significano esclusivamente che un'obbligazione è eseguita a favore di tale persona, come confermano segnatamente le versioni di tale disposizione in lingua spagnola («a favor de»), inglese («for the benefit of»), italiana («a favore del»), neerlandese («ten voordelen van») e portoghese («a favor de»).

29 Del resto, il considerando 30 del regolamento n. 1346/2000 stabilisce, in particolare nelle versioni in lingua tedesca («Zum

Schutz solcher Personen, die (...) eine Zahlung an den Schuldner leisten»), inglese («In order to protect such persons who make a payment to the debtor») e svedese («För att skydda sådana personer som infriar en skuld hos gäldenären»), che la situazione specificamente prevista all'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento è quella di un «pagamento» al debitore fallito.

30 Inoltre, il summenzionato articolo 24, paragrafo 1, dispone che l'obbligazione adempiuta a favore del debitore fallito avrebbe dovuto esserlo a favore del curatore. Da tale precisazione risulta inequivocabilmente che tale articolo riguarda i crediti del debitore fallito che sono divenuti crediti della massa dopo l'avvio della procedura di insolvenza.

31 Tali elementi permettono di concludere che, seguendo la formulazione della disposizione di cui si chiede l'interpretazione, le persone tutelate da tale disposizione sono i debitori del debitore fallito che direttamente o indirettamente adempiono in buona fede un'obbligazione a favore di quest'ultimo.

32 La circostanza che, nella causa principale, sia una banca ad aver effettuato, su richiesta e per conto del debitore fallito, il pagamento di cui trattasi non è rilevante a tale proposito. Infatti, sebbene la banca abbia adempiuto un'obbligazione contratta nei confronti del debitore fallito, non ha adempiuto tale obbligazione «a favore» di quest'ultimo nel senso dell'articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, poiché tale debitore non è stato il beneficiario di detto pagamento.

33 Dall'altro lato, per quanto riguarda lo scopo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e la normativa di cui fa parte, dal considerando 30 di detto regolamento risulta che tale articolo consente di sottrarre al controllo del curatore talune situazioni che sono contraddittorie rispetto alle nuove circostanze create dall'apertura della procedura di insolvenza.

34 In particolare, detto articolo 24, paragrafo 1, consente che la decisione relativa all'apertura della procedura di insolvenza non sia immediatamente riconosciuta, in quanto consente che la massa sia diminuita dei crediti del debitore fallito rimborsati a quest'ultimo dai suoi debitori in buona fede.

35 Orbene, è necessario che tale disposizione non venga interpretata in modo tale da consentire che la massa sia anche diminuita degli attivi che il debitore fallito deve ai suoi creditori. Infatti, se si seguisse tale interpretazione, il debitore fallito potrebbe, facendo adempiere le sue obbligazioni nei confronti di un creditore a terzi che non sono a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, spostare attivi della massa verso tale creditore, compromettendo in tal modo uno degli scopi principali del regolamento n. 1346/2000, enunciato al considerando 4 di esso e consistente nel dissuadere le parti dal trasferire i beni da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

36 Dall'insieme di tali considerazioni relative alla lettera e allo scopo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, al contesto di tale disposizioni e agli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte, risulta che non rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui il debitore fallito ha, per intermediazione, adempiuto un'obbligazione verso uno dei suoi creditori.

37 Tuttavia, la circostanza che l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sia inapplicabile ad una situazione come quella di cui alla causa principale non comporta, di per sé, l'obbligo per la banca interessata di restituire la somma controversa alla massa dei creditori. La questione dell'eventuale responsabilità di tale banca è disciplinata dalla legge nazionale applicabile.

38 Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla questione posta che l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice

nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

Firme

**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE,
PROCEDURE D'INSOLVENZA FRA STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
COMMENTO ALLA SENTENZA**

di Adriana Trapa

Sommario: 1. Premessa - 2. I fatti di causa: il procedimento principale - 3. Le questioni pregiudiziali proposte alla Corte - 4. Le differenti conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott - 5. Conclusioni.

1. Premessa

Per la prima volta la Corte di Giustizia Europea è stata chiamata ad interpretare l'art. 24¹ del Regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure d'insolvenza. Le disposizioni del suddetto Regolamento mirano ad armonizzare le normative nazionali in materia di procedure di insolvenza, evitando il trasferimento di beni o procedimenti giudiziari da un paese all'altro dell'UE, per beneficiare della migliore situazione giuridica in danno ai creditori. Precisamente, l'art. 24 tutela la buona fede di chi, senza essere a conoscenza della procedura d'insolvenza in corso in un altro Stato, adempie un'obbligazione a favore del fallito la quale, al contrario, avrebbe dovuto essere eseguita solo al curatore fallimentare².

¹ Art.24 <<1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione *a favore del debitore* assoggettato a una procedura d'insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'art. 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.>>.

² I considerando n. 4, 23 e 30 contengono regole di conflitto dirette a determinare la competenza internazionale e la legge applicabile:

<<(4) è necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (c.d. *forum shopping*).

2. I fatti di causa: il procedimento principale.

La controversia in questione vedeva opposti i curatori fallimentari della società belga “Grontimmo” alla banca lussemburghese “Banque Internationale à Luxembourg”, nel contesto di un ricorso proposto contro quest’ultima affinché la stessa rimborsasse alla massa amministrata dai suddetti curatori il pagamento effettuato a favore di un creditore della Grontimmo.

I curatori fallimentari della Grontimmo, infatti, intimavano alla banca la restituzione immediata del pagamento che la stessa aveva effettuato a favore della società creditrice Kostner, su ordine impartito dalla società debitrice, prima che quest’ultima venisse dichiarata fallita.

Infatti, la Grontimmo veniva dichiarata fallita il 4 luglio 2006 con sentenza del Tribunale di Bruxelles, con cui veniva disposto che tale società fosse spossessata di tutti i suoi beni, *ipso iure* e dalla prima ora di tale giorno, conformemente a quanto statuito dal diritto belga³ - ⁴. Tuttavia, la banca effettuava il pagamento a

(23) il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che statuiscono – nel loro ambito di applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello stato membro che ha aperto la procedura (*lex concursus*).

(30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento>>.

³ La legge fallimentare belga, dell’8 agosto 1997, all’art. 14 dispone che ogni sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva e diventa efficace dalle ore 0.00 del giorno in cui è pronunciata, producendo ogni effetto a decorrere da tale momento. L’art. 16 precisa che: <<il fallito, a decorrere dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, è privato di diritto dal potere di amministrare tutti i suoi beni, anche quelli che possano eventualmente spettargli finché si trova in stato fallimentare>>.

⁴ Gli artt. 1 e 4 del Regolamento dettano regole generali in tema di procedure concorsuali, statuendo che si applica, salvo disposizione contraria, la legge dello Stato membro nel cui territorio si è aperta la procedura.

favore di Kostner il 5 luglio 2006, in base ad un ordine datole il 2 giugno 2006 dalla società poi dichiarata fallita.

La banca si difendeva invocando l'art. 24 del Regolamento, precisando di non essere stata al corrente del fallimento della Grontimmo nel momento di emissione del pagamento e di avere adempiuto alle istruzioni precedentemente ricevute da quest'ultima, quando ancora era legittimata a disporre della massa patrimoniale.

3. La questione pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia

Il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale riguardante la possibilità di fare rientrare nell'ambito di applicazione della locuzione "*obbligazione a favore del debitore*" un pagamento effettuato non al fallito, ma su istruzione di quest'ultimo, ad un suo creditore.

Lo stesso, peraltro, sottolineava l'importanza di tenere in considerazione la buona fede della banca la quale non avrebbe potuto essere a conoscenza della procedura di insolvenza aperta nei confronti del proprio cliente avente sede in un altro Stato membro, prima di effettuare il pagamento. Infatti, per la banca era pressoché impossibile acquisire una visione aggiornata e globale delle procedure di insolvenza aperte in altri Stati membri, non prevedendo il Regolamento un obbligo di pubblicità dello stato di fallimento delle società⁵.

I giudici comunitari, pertanto, venivano investiti del compito di stabilire se fosse possibile ricomprendere nella nozione "*a favore del*" esclusivamente i pagamenti effettuati al debitore fallito ovvero anche i pagamenti, come nel caso di specie, effettuati da un soggetto in buona fede ad un creditore del fallito.

La Corte si è trovata a dover risolvere una questione squisitamente interpretativa del dato letterale, che, da un lato, doveva tener conto

⁵ La sentenza di fallimento della società Grontimmo era stata pubblicata in Belgio ma non anche in Lussemburgo.

del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in oggetto⁶, e dall'altro, non poteva prescindere dalla valutazione dello stesso dato normativo alla luce delle formulazioni utilizzate nelle altre lingue ufficiali, in considerazione del proprio ruolo di organo supremo⁷.

Secondo la Corte, la locuzione “*a favore del*” non comprende il caso in cui il fallito richiede ad un terzo l'adempimento di un'obbligazione a favore di uno dei suoi creditori⁸. Oltretutto, è lo stesso art. 24 del Regolamento a disporre che, in questi casi, tale obbligazione vada adempiuta a favore del curatore della procedura. Pertanto, ad avviso della Corte, l'art. 24 fa riferimento solo ai crediti del debitore fallito che sono divenuti crediti della massa dopo l'avvio della procedura d'insolvenza. Dunque, devono ritenersi tutelate da tale disposizione soltanto i debitori del fallito, che direttamente o indirettamente adempiono in buona fede un'obbligazione avente quale “beneficiario” (destinatario) quest'ultimo.

Nel caso di specie, sebbene la banca abbia adempiuto su richiesta e per conto del debitore fallito, in base ad un ordine dato dallo stesso quando ancora era legittimato ad amministrare i suoi beni, non ha comunque adempiuto a favore di quest'ultimo, secondo il senso dell'art. 24, poiché il debitore fallito non è stato il “beneficiario” (destinatario) di detto pagamento. Ciò non toglie che, secondo la Corte, la banca non sia tenuta comunque a restituire la somma controversa, dato che l'eventuale responsabilità della stessa viene demandata alla legge nazionale.

⁶ Sentenza 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08

⁷ Sentenza 10 settembre 2009, Esching, C-199/08

⁸ Infatti, nella loro accezione corrente tali termini significano esclusivamente che un'obbligazione è eseguita a favore di tale persona, come confermano segnatamente le versioni di tale disposizione in lingua spagnola (“*a favor de*”), inglese (“*for the benefit of*”), italiana (“*a favore del*”), neerlandese (“*ten voordelen van*”), e portoghese (“*a favor de*”).

In conclusione, secondo l'interpretazione della Corte, l'art. 24 del Regolamento non può essere invocato dalla banca, in quanto il caso *de quo* non rientra nell'ambito di applicazione dello stesso.

4. Le differenti conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott

Nelle proprie conclusioni, l'Avvocato Kokott ha dato tutt'altra interpretazione al disposto dell'art. 24.

La stessa ha ritenuto, infatti, che il caso in oggetto sarebbe potuto rientrare a pieno titolo all'interno della fattispecie prevista dal suddetto articolo, aggiungendo che, qualora non si fosse seguita tale linea interpretativa e si fosse rimandata la questione alla legge nazionale, si sarebbe svilita l'idea di armonizzazione delle procedure d'insolvenza tra gli Stati membri, che è alla base dello stesso Regolamento.

Il ragionamento seguito dall'Avvocato è stilisticamente diverso rispetto a quello della Corte: non si può sottacere, ma anzi deve essere evidenziato, che l'art. 24 è nato per tutelare la buona fede di chi erroneamente o incoscientemente adempie ad un'obbligazione a favore del fallito⁹, intendendo con ciò il caso in cui la prestazione sia effettuata "*per conto ed a favore*" di quest'ultimo. Pertanto, tale prestazione si considera eseguita a favore del fallito non solo quando il terzo corrisponde un importo pecuniario ovvero concede la diretta disponibilità di un altro bene direttamente a quest'ultimo, ma anche quando lo stesso terzo esegue una prestazione verso un altro terzo, che sia creditore del fallito, per adempiere ad un proprio obbligo, sussistente nei confronti del fallito stesso¹⁰.

Nel caso in questione il versamento effettuato alla Kostner dalla banca risulta "a favore" della Grontimmo, in quanto, così facendo,

⁹ Il terzo, che adempie in buona fede, deve essere tutelato indipendentemente dal fatto che effettui una prestazione a favore di un terzo su ordine del fallito ovvero effettui tale prestazione direttamente a favore del fallito. La tutela di ambedue le situazioni, infatti, dovrebbe essere uguale, in quanto le stesse sono caratterizzate dalla mancata conoscenza del terzo dello stato di insolvenza del fallito.

¹⁰ Anche i governi belga, tedesco e portoghese argomentano a favore di una interpretazione della nozione di "prestazione", che include un trasferimento da parte del terzo debitore a favore del creditore fallito, su ordine dello stesso.

la società fallita viene liberata dall'obbligazione che aveva assunto nei confronti della Kostner, in forza del differente rapporto obbligatorio in essere con la banca. È tale rapporto obbligatorio che rende il trasferimento alla Kostner una prestazione a favore del fallito¹¹.

5. Conclusioni

L'interpretazione della Corte di Giustizia appare essere più lineare e maggiormente orientata verso la tutela dell'integrità della massa fallimentare a discapito dei terzi che erroneamente adempiano una prestazione a favore del fallito verso un altro terzo.

Al contrario, la tesi prospettata dall'Avv. Kokott, pare essere più conciliante in quanto garantisce, da un lato, una maggiore tutela della buona fede di soggetti terzi che si trovino in una situazione oggettiva di difficoltà nel conoscere l'esistenza di una procedura di insolvenza poiché situati in uno Stato membro diverso, e dall'altro, una maggiore uniformazione delle legislazioni nazionali tramite una applicazione estensiva delle norme contenute nell'art. 24 del Regolamento, che dovrebbe essere uno tra i principali obiettivi delle norme comunitarie.

Pertanto, tale ultima interpretazione, da un punto di vista teleologico, dovrebbe essere ritenuta preferibile a quella della Corte di Giustizia proprio in considerazione della sua capacità di raggiungere più specificamente lo scopo del Regolamento e, allo stesso tempo, preservare le ragioni dei soggetti in buona fede.

¹¹ Per la Commissione, l'interpretazione data dall'Avv. Kokott favorisce la riduzione della massa fallimentare, dato che, se si seguisse tale tesi, il debitore potrebbe fare adempiere le sue obbligazioni a terzi ignari della procedura d'insolvenza a favore dei creditori, spostando così gli attivi della massa patrimoniale.

BIBLIOGRAFIA

TESTI ED ARTICOLI CONSULTATI

BARATTI, *Procedura d'insolvenza principale nello Stato centro d'interesse del debitore*, in *Guida al diritto* 2006, n. 20, p.121 ss.

QUEIROLO, *L'evoluzione dello spazio giuridico europeo: in particolare la disciplina comunitaria delle procedure d'insolvenza*, in *Comunicazione e Studi*, 2002, vol. XXII, p. 903 ss..

STARACE, *La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 295 ss..

BENEDETTELLI, *Centro degli interessi principali" del debitore e forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, p. 499 ss..

DANIELE, *Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza: spunti critici*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 289 ss..

CASTELLANETA, *La comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria civile*, in *Notariato*, 2005, p. 276 ss..

BARIATTI, *Procedura d'insolvenza principale nello Stato centro d'interessi del debitore*, in *Guida al diritto*, 2006, n. 20, p. 121 ss..

DOCUMENTI CONSULTATI

Trattato di Roma “*Sul Funzionamento dell'Unione Europea*”, firmato il 25 marzo 1957, come modificato dal Trattato di Lisbona

“Che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea”, firmato il 13 dicembre 2007.

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell'Unione Europea *“Relativo alle procedure di insolvenza”* del 29 maggio 2000.

Legge del Regno del Belgio dell'8 agosto 1997 *“Legge Fallimentare”*, e successive modificazioni.

Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott dell'8 maggio 2013 per la causa C-251/12.

Sentenza CdG, C-533/08, 4-5-2010, *TNT Express Nederland*.

Sentenza CdG, C-199/08, 10-9-2009, *Esching*.

PRINCIPALI SITI CONSULTATI

Corte di giustizia dell'Unione Europea:
<http://curia.europa.eu/>

BANCHE DATI CONSULTATE

DeJure online;
EUR-lex;
ITRA - Banca dati dei Trattati Internazionali.